

finanti, e poscia altre solevano valerli di quell'esempio per fare altrettanto. E però si può giustamente sospettare, che non operassero di meno altre Città, con giustizia, o senza, per far suoi i Beni delle Chiese, benchè forse non tutte imitassero poi l'esempio de' Modenesi, con quietar gli Ecclesiastici a forza di danaro. Ma nè pur questo bastò alla Comunità di Modena. Erano a dismisura cresciute nel Contado di questa Città le terre, che i Secolari riconoscevano con titolo di Livello o Feudo dalle Chiese nella forma, che altrove ho spiegato, e ne pagavano annuo Canone, o prestavano servizio. Alla Repubblica di Modena noioso e insieme pernicioso riusciva questo non lieve aggravio del Popolo, e de' terreni; e però tutto fecero per levar tutti questi *Feudi*, *Preccarie*, e *Livelli*, e renderle libere le terre: il che specialmente fu fatto almeno per dieci miglia intorno alla Città. Si camminò in questo con placida maniera, cioè colla *Francazione*, come dicono, pagando un tanto per una volta sola. Truovasi pertanto ne gli Statuti antichi di Modena dell' Anno 1221. *Nullus de cetero audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri Vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio, quod exco-gitari possit &c.* E nel 1327. si legge quest' altro Statuto: *Quod nulla persona de Civitate Mutinæ, vel districtu, possit, vel debeat vendere, donare, seu alienare, seu aliquo modo, vel titulo, vel causa transferre, seu in ultima voluntate quoquo modo relinquere aliquam rem immobilem, nec de rebus immobilibus, vel nominibus debitorum, cedere, relinquere, vel legare alicui personæ, Collegio, vel Universitati, quæ non sit supposita jurisdictioni Communis Mutinæ, & non subeat onera & gravamina cum Comuni & hominibus Civitatis Mutinæ. Et quod aliqua estimatio, vel in solum datio de bonis seu rebus immobilibus non possit fieri pro dictis talibus personis, Collegiis, & Universitatibus, nisi hoc fieret de licentia Consilii Generalis.* Più sotto proibiscono ancora il lasciare l'usufrutto, ed aggiungono: *Salvo quod quælibet persona possit donare & dimittere pro anima sua quocumque titulo, & alienare res mobiles, & pretium de mobilibus percipiendum. Item fructus & redditus immobilium futuros & percipiendos, & ipsis per decem annos ad plus post mortem relinquentiis &c.* Si eccettuano da tale Statuto *Discus pauperum mendicare erubescendum, atque Hospitalis Domus Casæ Dei &c.*

MA non ebbe effetto un tale Statuto, o perchè la Consuetudine più potente abolisse la Legge in un Popolo libero, o perchè fosse rivotato perchè troppo contraria alla libertà della gente pia, e alla dignità de' Luoghi sacri. E esso nondimeno è tuttavia in vigore ne gli Stati della Serenissima Repubblica di Venezia. La Storia poi a chi legge somministra molte altre simili controversie fra Città e Principi, e Vescovi e Abbati, con fare i primi ogni sforzo per isminuire le troppe (come diceano) sostanze e ricchezze lasciate alle Chiese, o per impedire, che maggiormente non si arricchissero; e per lo contrario difendendo gli Ecclesiastici